



“Dichiarazioni obblighi assunzionali”

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA UNITÀ DI ARCHIVIAZIONE ESTERNA ED UN LAP-TOP NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO MEET - CUP D53C22001400005 – CIG 9884152443

Il sottoscritto	
Codice fiscale	
Nella sua qualità di:	
<input type="checkbox"/>	Titolare o Legale rappresentante
<input type="checkbox"/>	Procuratore
Dell'operatore economico	

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

- Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- Consapevole che il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 68/1999 comporterà la revoca dell'affidamento;
- Consapevole che il mancato rispetto della quota di assunzioni di giovani e donne nella percentuale del 30%, come calcolata in base alle Linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, 7/12/2021 (G.U.R.I. 30/12/2021), comporterà l'applicazione di una penale quantificata tra il 1% ed il 4% del valore dell'affidamento, a seconda della gravità dell'inadempimento;

DICHIARA

- Che l'operatore economico ha assolto gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Che l'operatore economico ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, in caso di affidamento, ove per l'esecuzione del contratto medesimo o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, fosse necessario procedere con nuove assunzioni in numero pari o superiore a tre unità, assume l'obbligo di assicurare una quota pari:
 - almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile;
 - almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile.

Firma digitale¹ del legale rappresentante/procuratore² di tutti i sottoscrittori

¹ Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore² del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.

² Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

CHIARIMENTI

1) Come precisato nelle Linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, 7/12/2021 (G.U.R.I. 30/12/2021), gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere che si intendono perseguire con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, costituiscono due distinti target di policy. Ciò significa che nelle procedure di affidamento si deve intendere autonomo il target di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile. L'obbligo è finalizzato a garantire un incremento sia dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie.

Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio, esclusa un'azienda che si impegna all'incremento del 30 per cento ottenuto con il 20 per cento di giovani e il 10 per cento di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri per l'applicazione delle deroghe indicati nel seguito. Diversamente va ammessa, ad esempio, l'azienda che garantisce l'impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superano la percentuale del 30 per cento, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30 per cento di donne con meno di 36 anni oppure 20 per cento di donne con meno di 36 anni, 10 per cento di donne di almeno 36 anni e 10 per cento di uomini con meno di 36 anni). Ad ogni modo, per i dettagli operativo sulle modalità di calcolo, si rinvia alle già citate linee guida.

2) Al fine di evitare che l'assunzione dell'obbligo in dichiarazione possa disincentivare la partecipazione o, ancora, determinare negli operatori il convincimento a non allegare la dichiarazione, che costituisce requisito necessario dell'offerta, passibile di esclusione, si ritiene di dover riportare, ad integrazione di quanto indicato nelle già citate linee guida, la risposta data al quesito sottostante dal Servizio Supporto Giuridico del MIT (Codice identificativo: 1133 Data ricezione: 12/01/2022 Argomento: Appalti PNRR e PNC):

Oggetto: Contratti finanziati con PNRR - requisito quota 30% di assunzioni occupazione giovanile e femminile

Quesito: *Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC al comma 4 dell'art. 47 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è previsto, quale requisito necessario per l'offerta, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Si chiede a riguardo cosa si intenda per "assunzioni necessarie" e, in particolare, se tale obbligo di assunzione sussista solo qualora il datore di lavoro abbia una effettiva necessità di ricorrere a nuove assunzioni per poter svolgere le attività oggetto della gara, e quindi la misura del 30% sia da riferirsi al numero di nuovi assunti, oppure se sussista l'obbligo di effettuare nuove assunzioni anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già un numero di dipendenti tale da consentirgli di eseguire le attività oggetto della gara.*



Risposta: *In merito all'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazioni ricadenti nel PNRR e PNC, si rinvia alle previsioni di cui al Paragrafo 5 delle "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" approvate con DM 7 dicembre 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309. In base a dette Linee guida la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021), deve essere riferita unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste. Non è richiesto, quindi, che l'operatore si impegni ad assumere personale, nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita con personale già contrattualizzato.*